Ambienteros Consulenze Ambientali
di Avv. Rosa Bertuzzi
Vicolo Gandine 7 - 29100 Piacenza
ambienterosa@libero.it - P.IVA 01572903330
www.ambienterosa.net

Novità normative in materia di rifiuti

Il 10 dicembre 2010, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 il **decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010** che recepisce la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Il decreto emenda la parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente) sulla gestione dei rifiuti e la bonifica di siti inquinati (art. 177-266), migliorando il principio di precauzione e di prevenzione nella gestione degli stessi .
Le **principali modifiche** introdotte sono: il principio della responsabilità estesa del produttore, la definizione degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio di alcuni materiali, l'introduzione di disposizioni specifiche per la raccolta separata dei rifiuti organici, la definizione di sottoprodotti, l'introduzione di nuove disposizioni in merito al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ed in particolare l'introduzione di sanzioni in caso di inottemperanza alle norme del SISTRI (art. 260 bis). Sono inoltre state aggravate le sanzioni a carico di chi abbandona i rifiuti.
In particolare, l'obbligo di **responsabilità nella gestione dei rifiuti** è attualmente specificato dall'art. 188. I produttori o i detentori di rifiuti sono sempre responsabili della gestione dei rifiuti anche qualora abbiano affidato i rifiuti a terzi. Tuttavia, si ritiene che dette parti abbiano ottemperato al loro obbligo di cura in caso si siano correttamente iscritte al sistema SISTRI e ottemperino ai rispettivi obblighi.

ANALISI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE

Il D.Lgs. n. 205/2010 Introduce diversi cambiamenti, tra cui:

• introduzione dell'art. 178 bis che identifica la **responsabilità estesa del produttore**, prevista dalla direttiva 2008/98/CE. Ai sensi dell'art. 178 bis, il produttore è una qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) , nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. . In sostanza si prevede che il produttore iniziale conservi la responsabilità dei rifiuti per l'intera catena del trattamento e "di regola" ciò avviene anche nel caso del loro trasferimento per il trattamento preliminare ad un intermediario, commerciante o impresa che effettua le operazioni di trattamento, oppure ad un soggetto pubblico/privato addetto alla raccolta;

• modifica dell'art. 179 sulla **gerarchia dei rifiuti nella prevenzione e gestione** degli stessi. Per quanto concerne singoli flussi di rifiuti, è possibile discostarsi dalla gerarchia dei rifiuti di cui sopra solo laddove essa sia giustificata da un'analisi specifica e complessiva sull'impatto della produzione e gestione dei rifiuti con riferimento alla valutazione del ciclo di vita. Tale valutazione del ciclo di vita deve essere effettuata considerando sia aspetti ambientali che sanitari, ivi compresi aspetti sociali ed economici. Le autorità pubbliche promuovono la valutazione del ciclo di vita sulla base di metodologie uniformi per tutti i prodotti, come stabilito dalle linee guida dell'ISPRA;

• modifica degli artt. 180 sul **riciclaggio e riutilizzo** e 181 sul **riciclaggio e recupero** dei rifiuti. Le Regioni detteranno i criteri per il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti effettuati dai Comuni. È necessario che le autorità pubbliche s'impegnino nella raccolta differenziata distinta almeno per carta, metalli, plastica, vetro e, laddove ciò sia possibile, legno entro il 2015. Entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio di rifiuti domestici come, per lo meno, la carta, i metalli, la plastica, il vetro, sarà aumentata almeno del 50% in termini di peso. Entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio di rifiuti non pericolosi derivati da costruzioni e demolizioni (esclusi i materiali nel loro stato naturale come stabilito dalla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti) sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso. Il Ministero dell'Ambiente ha la facoltà di emanare decreti sulla definizione dei metodi di attuazione e valutazione degli obiettivi di cui sopra, qualora non siano direttamente stabiliti dalla Commissione Europea;

• introduzione dell'articolo 180 bis sul **riutilizzo e la preparazione al riutilizzo dei rifiuti**. Entro sei mesi, il Ministero dell'Ambiente emanerà uno o più decreti di definizione delle modalità di creazione e assistenza di centri e reti specializzati nonché accreditati con la definizione delle procedure di autorizzazione semplificate. Sarà inoltre pubblicato un catalogo illustrativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere riutilizzati o preparati per il riutilizzo;

• introduzione dell'art. 182 bis sui **principi di autosufficienza e prossimità** e dell'art. 182 ter, interamente dedicato ai **rifiuti organici**, nel quale si stabilisce che la raccolta differenziata dei rifiuti organici deve essere effettuata mediante contenitori riutilizzabili o sacchi dell'immondizia certificati in conformità con la norma UNI EN.13431-2002;

• modifica dell'articolo 183 ed introduzione di alcune **nuove definizioni** quali la definizione di rifiuti organici e di combustibile solido secondario (ovvero un combustibile solido prodotto dai rifiuti che rispetta i criteri di classificazione e le specifiche determinate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni). Il combustibile solido secondario è considerato un rifiuto speciale;

• modifica dell'articolo 184 sulla **classificazione dei rifiuti**, soprattutto con riferimento ai rifiuti speciali, ai rifiuti pericolosi ed alle frazioni distinte di rifiuti pericolosi;

• introduzione dell'articolo 184 bis sui **sottoprodotti**, ovvero sostanze o oggetti derivati da un processo di produzione non inteso a creare tale sostanza o oggetto. Vengono previsti criteri di individuazione dei sottoprodotti in parte differenti rispetto alla formulazione in precedenza vigente e contenuta all'art. 183, comma. 1, lett. p), che poneva diverse condizioni caratterizzanti il sottoprodotto (la circostanza per cui la sostanza o l'oggetto devono essere impiegati direttamente dall'impresa che li produce; la commercializzazione a condizioni economicamente favorevoli; il fatto che non sia necessario operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; la certezza di riutilizzo del sottoprodotto). Il nuovo art. 184-bis del Dlgs n. 152 del 2006, definisce come sottoprodotto qualsiasi sostanza che presenti contemporaneamente determinate caratteristiche. Innanzitutto la sostanza deve essere originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non sia la produzione di tale sostanza od oggetto. Inoltre è necessario che la sostanza venga riutilizzata nel corso di un successivo processo di produzione o anche di utilizzazione da parte del produttore o di terzi. Deve essere poi certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, da parte del produttore o anche di terzi e la sostanza o l'oggetto deve essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Infine è necessario che l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia che la sostanza o l'oggetto soddisfi, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Al comma 2 dell'art. 184-bis è prevista la possibilità di emanazione di uno o più decreti del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di definire, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184-bis, anche criteri qualitativi e/o quantitativi affinchè specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotto e non rifiuto. In sostanza sono stati allargati gli ambiti di operativià della nozione giuridica di sottoprodotto, a scapito di quella di "rifiuto". Come noto, infatti, i sottoprodotti non sono rifiuti bensì prodotti secondari conseguenti l'attività produttiva principale, pertanto ampliare la nozione di sottoprodotto equivale a restringere l'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, oltre che, a condizione che siano soddisfatti i criteri previsti, dare attuazione alla "gerarchia dei rifiuti".

• introduzione dell'articolo 184 ter sulla **cessazione dello stato dei rifiuti,** che si ha "*quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici*". Tali criteri dovranno essere previsti con Decreto Ministeriale da adottare nel rispetto di condizioni specifiche: che la sostanza o l'oggetto sia comunemente utilizzato per scopi specifici; che esista un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; che la sostanza o l'oggetto soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; nonché che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Tale disposizione prende il posto di quella contenuta nel previgente articolo 181-bis "materie, sostanze e prodotti secondari". È rilevante constatare che al comma 2 si prevede che "l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni";

• modifica dell'art. 188 **relativo alla responsabilità della gestione dei rifiuti**. Nella fattispecie, si stabilisce che i produttori o i detentori di rifiuti sono sempre responsabili della gestione dei rifiuti anche qualora abbiano affidato i rifiuti a terzi. Tuttavia, in ogni fase del processo di gestione dei rifiuti, si riterrà il produttore o detentore di rifiuti

ottemperante dell'obbligo di cura di sua competenza qualora si sia iscritto ed aderisca al sistema SISTRI;

• modifica dell'art. 199 che stabilisce che, entro tre anni, dovranno essere adottati o modificati i **Piani regionali** e che detti piani dovranno rispettare la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

• modifica dell'art. 205 sugli obiettivi della **raccolta differenziata dei rifiuti**. Sancisce che qualora un Comune non possa raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti per ragioni tecniche, ambientali o economiche, il Ministero dell'Ambiente ha la facoltà di autorizzare una deroga agli obiettivi stabiliti;

- introduzione dell'art. 216 bis sugli **oli usati**, con cui si fa divieto di miscelare oli minerali usati con altre sostanze e si prescrive, per quanto tecnicamente possibile, la suddivisione per tipologie degli oli nelle varie fasi del deposito temporaneo, della raccolta e del trasporto. I criteri per la definizione delle relative norme tecniche sono rimessi ad uno o più regolamenti emanati dal Ministero dell'ambiente entro 180 giorni dal 25 dicembre 2010 (entrata in vigore D.Lgs.205/2010).

• introduzione dell'art. 260 bis e 260 ter rispettivamente in merito alle **sanzioni per attività organizzate di commercio illecito di rifiuti e per l'inottemperanza degli obblighi imposti dal sistema SISTRI**. Sono inoltre previste sanzioni per i trasportatori che utilizzano veicoli a motore non iscritti al SISTRI stesso (v. infra). Sempre in tema di sanzioni, l'art. 255 ("Abbandono di rifiuti"), viene modificato: mentre in precedenza la sanzione a carico di chi abbandonava rifiuti era di € 50,00 in riferimento ai rifiuti non pericolosi e non ingombranti, e di € 206,67 per tutte le altre tipologie di rifiuti, oggi la sanzione è di € 600,00 per tutti i rifiuti non pericolosi, indipendentemente dalla quantità abbandonata; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Ciò significa che l'accertatore non potrà indicare l'entità della sanzione, ma sarà compito dell'Ufficio legale dell'Ambiente della Provincia di riferimento stabilire l'entità della sanzione da oblare, da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 1.200,00;

• • poichè è stato abrogato l'art. 210 del T.U.A., ad oggi tutte le richieste di nuove richieste di autorizzazione o di modifica della stessa rimarranno sospese, in attesa di chiarimenti ministeriali in merito. Rimangono escluse le richieste di autorizzazione in A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale, ove, ai sensi della nuova Parte II del d.L.vo 152/2006, così modificata la scorsa estate, prevedono la procedura particolare a se. Tali dubbi si applicano anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività

SISTRI

Per quanto riguarda specificamente il **SISTRI** viene inserito **l'art. 188-*ter,*** che ne chiarisce l'ambito applicativo stabilendo che sono tenuti ad aderirvi:

- gli enti e le imprese produttori di **rifiuti speciali pericolosi** - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8 [imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonchè le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno];
- le imprese e gli enti produttori di **rifiuti speciali non pericolosi** con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano **operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti**.

Possono poi aderire al SISTRI volontariamente **i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.**
Sono poi fornite indicazioni circa il **calcolo del numero dei dipendenti**, che deve essere effettuato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

SANZIONI SISTRI

Le novità di maggiore interesse riguardanti il SISTRI sono tuttavia contenute nel nuovo articolo 260-*bis* ("Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"), che individua le **sanzioni** da comminare in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei rifiuti con decorrenza a partire dal **1 gennaio 2011 (si precisa che tali sanzioni sono applicabili solo in riferimento alla mancata iscrizione. Infatti tutte le altre sanzioni, sebbene non sia intervenuto un atto legislativo specifico, non possono essere applicate in quanto la stessa operatività del sistri è stato prorogata al 31 maggio 2011. Pertanto, sino a quella data saranno applicabili le sole sanzioni per la mancata iscrizione entro i termini di cui al D.M. 19 dicembre 2010, e cioè entro la fine di marzo e la fine di aprile. Inoltre le sanzioni per la mancata iscrizione sono notevolmente ridotte per il primo anno). La sanzione è la seguente : "omessa iscrizione/ omesso pagamento del contributo per l'iscrizione al SISTRI**: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, gli importi partono da un minimo di 15.500 ad un massimo di 93.300 euro.

SANZIONI RIDOTTE NELL'ANNO 2011 :

Art. 39, comma 2 D.L.vo 205/2010 : "Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;

b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011. "

Avv. Rosa Bertuzzi